

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4019

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSOLINO, MINUCCI, PALLANTI, GHEZZI, ALINOVİ,
CALVANESE, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGGATTI, PIC-
CHETTI, SAMÀ, SANFILIPPO, PEDRAZZI CIPOLLA, OR-
LANDI, RONZANI, STRUMENDO, PACETTI, NERLI, TAD-
DEI, AULETA, SOAVE, DI PRISCO, MAGRI, MINOZZI,
MONTESSORO, UMIDI SALA, BRESCIA**

Presentata il 7 giugno 1989

**Istituzione di un sistema di reddito minimo garantito
per la formazione e il lavoro dei giovani disoccupati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo fondamentale della presente proposta è quello di affermare il diritto al lavoro, alla formazione, a un reddito minimo, come diritto universale, certo ed esigibile, sottraendo così i giovani al ricatto e alla discrezionalità cui oggi molto spesso sono sottoposti dal potere politico e dalle pubbliche amministrazioni.

È questo un aspetto discriminante di un disegno di rifondazione dello Stato sociale, e che, in quanto tale, riguarda tendenzialmente tutti i cittadini italiani. Al-

l'interno di questo disegno, del resto, si muovono le più recenti proposte del PCI di riforma, da un lato, della previdenza e della sanità, e di unificazione, dall'altro, delle regole del lavoro nel settore privato e in quello pubblico, nella grande e piccola impresa.

Nella prospettiva immediata, tuttavia, il sistema di reddito minimo è prioritariamente rivolto a garantire quel diritto ai giovani disoccupati del Mezzogiorno e delle zone del Centro-Nord a più alto tasso di disoccupazione. La caratteristica

saliente del sistema consiste nell'offrire la possibilità a tutti i giovani, italiani e immigrati, in possesso di precisi requisiti, di accedervi automaticamente sulla base di trasparenti condizioni.

Il sistema di lavoro, formazione e di reddito minimo si articola principalmente in tre campi di intervento: scuola-formazione; attività di servizio; lavori di utilità collettiva. Gli interventi sono attuati sulla base di progetti speciali i cui soggetti promotori sono: regioni, enti locali e strutture scolastiche competenti. Nell'attuazione di tali progetti viene coinvolta, attraverso lo strumento della convenzione, una molteplicità di forze sociali e istituzionali: sindacati, imprese, associazioni di volontariato, USL, e anche singole persone. L'approvazione dei progetti è ovviamente sottoposta a una preventiva valutazione della loro validità.

La proposta attribuisce un'importanza eccezionale e nuova sia alle attività di formazione e riqualificazione professionale, sia a tutte quelle attività che possono valorizzare il lavoro di cura, assistenza, riabilitazione e recupero di quanti sono in stato di difficoltà e di disagio sociale.

Lo svolgimento effettivo, e solo esso, di almeno una delle attività indicate è retribuito con la corresponsione di una indennità il cui livello è assunto, analogamente a quanto già proposto per gli anziani, come una forma di « minimo vitale ». Per lo svolgimento delle attività di servizio e di utilità collettiva è comunque prevista una maggiorazione dell'indennità. Lo svolgimento di tali attività non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma configura forme di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale tutelate sotto il profilo previdenziale e assicurativo.

Il sistema di reddito minimo è potenzialmente aperto, sulla scorta dei parametri individuati, ad una platea di oltre un milione di giovani. Esso richiede naturalmente una indispensabile fase di sperimentazione e richiede altresì una ingente mobilitazione di risorse finanziarie.

Il problema va perciò considerato in connessione con i tre grandi temi con cui si incrocia obbligatoriamente l'ipotesi di un sistema di reddito minimo garantito. Il primo è quello della riforma fiscale e del regime contributivo. Il secondo è quello della ristrutturazione della spesa pubblica destinata alle politiche attive del lavoro. Il terzo è quello della riforma dell'assistenza e dei meccanismi di sostegno del reddito.

Per la copertura degli oneri della presente proposta di legge si fa ricorso: a) al maggior gettito IRPEF collegato al tetto degli oneri deducibili e della nuova finalità assegnata al contributo sociale *ex-ENAOLI*; b) all'unificazione degli stanziamenti già iscritti in bilancio per il « Fondo per il rientro dalla disoccupazione » e per i cosiddetti « Lavori socialmente utili nelle regioni meridionali »; c) agli stanziamenti disponibili per l'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Tale aumento viene comunque salvaguardato mediante l'estensione a tutti i pubblici dipendenti, che oggi ne sono esclusi, dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Quest'ultimo punto richiama la necessità di una più generale riforma del sistema di sostegno dei redditi vigente nel nostro paese, al fine, tra l'altro, di garantire una tendenziale equiparazione dei trattamenti monetari di disoccupazione tra chi ha perduto temporaneamente il lavoro e chi non lo ha ancora trovato. Il sistema di reddito minimo garantito, dunque, costituisce anche un tassello di una linea di riforma in questo campo, che sia improntata a criteri di giustizia distributiva e di equità nella ripartizione delle occasioni di lavoro. Ma è altrettanto urgente procedere a un riassetto e a un sensibile incremento del sussidio di disoccupazione, che riguarda milioni di lavoratori, in particolare stagionali, saltuari e precari.

Tutto ciò, d'altro canto, rappresenta una condizione indispensabile per impedire che un sistema di reddito minimo possa incoraggiare paradossalmente il lavoro nero, nella misura in cui offre un'in-

dennità di disoccupazione più favorevole di quella ordinaria, ovvero del livello di sostegno del reddito più basso oggi esistente in Italia.

La copertura finanziaria, inoltre, si avvale significativamente anche di una riduzione di alcuni capitoli di spesa del Ministero della difesa, concernenti in particolare gli investimenti in nuovi sistemi d'arma.

L'insieme dei finanziamenti (v. tabella allegata alla relazione), infine, affluisce in apposito Fondo nazionale istituito, con contabilità separata, presso l'INPS di modo che l'intero apparato operativo del sistema di lavoro, formazione e di reddito minimo, si presenta in grado da renderne possibile una effettiva e immediata agibilità.

Con l'articolo 1 vengono indicate le finalità ed i soggetti promotori delle iniziative previste nella legge. Questi ultimi sono le regioni e gli enti locali, che attueranno progetti speciali riguardanti la formazione, i servizi e lavori di utilità collettiva. È prevista inoltre (comma 2) una relazione governativa sull'attuazione della legge.

Con l'articolo 2, i soggetti beneficiari sono indicati nei giovani tra i 20 e 32 anni, che abbiano specifici requisiti quali: l'iscrizione da almeno un anno nella prima classe delle liste di collocamento, un reddito complessivo personale inferiore a quattro milioni di lire annui, siano residenti in aree a più elevata disoccupazione [comma 1, lettera c)], svolgano le attività definite dalla legge. Sono ricompresi anche i giovani immigrati, secondo quanto dispone il comma 2.

È prevista peraltro un'apposita lista di disponibilità (articolo 5), nonché sono indicate le condizioni soggettive ed assicurative dei giovani così assunti (articoli 8 e 9).

Il sistema del reddito minimo è disciplinato più specificamente dagli articoli 3 e 4. Nell'articolo 3 è istituito un fondo, presso l'INPS cui è demandata l'erogazione delle indennità, finanziato con il gettito contributivo ex-ENAOLI, nonché da trasferimenti del bilancio dello Stato. Le disponibilità finanziarie del fondo sono sintetizzate nella tabella allegata alla relazione.

L'indennità è stabilita in 550 mila lire mensili lorde, rivalutabili al costo della vita, ed è erogata dall'INPS per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai ventiquattro mesi nei tre anni, purché ci si trovi in presenza delle attività di cui agli articoli 6 e 7.

Nell'articolo 6 sono previsti gli strumenti (recupero della scuola dell'obbligo, centri di orientamento, formazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa) dell'intervento, integrati da attività di servizio e lavori di utilità collettiva (articolo 7).

Con gli articoli 10, 11 e 12 si intende provvedere alla copertura finanziaria della presente proposta di legge.

La minore deducibilità prevista all'articolo 10 concerne gli interessi passivi, le spese medico-chirurgiche, funebri e premi assicurativi e previdenziali (se non obbligatori). Si tratta di oneri che vanno riconosciuti come minor reddito disponibile, ma ai quali si prevede sia applicata come tetto massimo deducibile l'aliquota del 26 per cento. Quest'ultima misura corrisponde all'aliquota marginale sulla quale si colloca la grande maggioranza dei contribuenti.

Il risultato è equitativo e progressivo, nel senso di non riconoscere riduzioni d'imposta più elevate, in relazione a maggiore reddito.

Si è inoltre escluso di limitare a contratti posti in essere successivamente alle nuove norme, l'applicazione delle stesse. Ciò sarebbe stato forse opportuno ove si fosse disposto il venire meno di qualsiasi deducibilità fiscale, tale da produrre una consistente perdita di convenienza al contratto stesso. La limitazione dei benefici al 26 per cento produce invece una modesta attenuazione dei vantaggi fiscali che compensa la notevole rivalutazione in corso dei redditi finanziari, e per altro verso i vantaggi derivanti dal rialzo inflattivo, in termini di deducibilità piena degli interessi passivi e premi, che incorporano parte della svalutazione del capitale.

Nell'articolo 11 viene estesa anche alle amministrazioni pubbliche la contribuzione per la disoccupazione, quale oppor-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuna omogeneizzazione normativa con il settore privato. Il gettito affluisce per un triennio presso il fondo previsto all'articolo 3.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge (2.480 miliardi nel 1990, 3.376 nel 1991, e 3.456 nel

1992) è assicurata, oltre che dal maggiore gettito previsto agli articoli 3 e 10, dall'utilizzo di disponibilità di bilancio a fondo globale, nonché dalla riduzione di alcuni capitoli di spesa del Ministero della difesa, denotanti un elevato ammontare di residui passivi non impegnati.

TABELLA.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DEL FONDO
(miliardi di lire)

	Ex ENAOLI	Indennità disoccup.	Fondo rientro disoccup.	Ex art. 23 legge n. 67	IRPEF	Min. Difesa	Totale
1990	480	800	300	500	—	400	2.480
1991	510	546	800	500	600	420	3.376
1992	540	536	800	500	640	440	3.456

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e soggetti promotori).

1. Al fine di elevare la qualificazione e di contrastare la disoccupazione dei giovani, in particolare nel Mezzogiorno, la presente legge disciplina, per il triennio 1990-1992, un sistema di reddito garantito attuato nell'ambito di progetti speciali, promossi dalle regioni e dagli enti locali, in attività formative, di servizio e di utilità collettiva. A tale scopo, le regioni e gli enti locali si avvalgono delle agenzie regionali per l'impiego.

2. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, entro il 30 luglio 1992, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, concernente in particolare il numero e la qualità delle iniziative e delle convenzioni di cui ai seguenti articoli, il numero dei giovani interessati, disaggregato per sesso e per regioni e circoscrizioni, nonché la spesa impegnata e quella effettivamente erogata.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. I soggetti beneficiari del sistema di reddito minimo garantito di cui alla presente legge sono i giovani disoccupati di età compresa tra i 20 e i 32 anni che:

a) risultino iscritti da almeno un anno nella prima classe delle liste del collocamento, e risultino non iscritti da almeno un anno negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) non siano titolari di un reddito complessivo annuo superiore a quattro milioni di lire. Alla determinazione del reddito complessivo concorrono il reddito

imponibile ai fini IRPEF, nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva. L'attestazione del reddito è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) siano residenti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; nonché nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale;

d) svolgano le attività formative, ovvero prestino i servizi o siano impegnati nei lavori di utilità collettiva di cui ai seguenti articoli.

2. Rientrano tra i soggetti di cui al comma 1, anche gli stranieri, comunitari ed extra-comunitari, iscritti alle liste di collocamento nei territori di cui alla lettera c) del comma 1, ove rispondano ai requisiti indicati nel medesimo comma 1.

ART. 3.

(Finanziamento).

1. Il sistema di reddito minimo garantito disciplinato dalla presente legge è finanziato a carico di un Fondo nazionale istituito, con contabilità separata, presso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato da contributi a carico del bilancio dello Stato di cui agli articoli 11 e 12 e dal gettito contributivo derivante dalla norma di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito un contributo sociale obbligatorio, dovuto all'INPS dai datori di lavoro della generalità dei settori. L'aliquota contributiva è stabilita nella misura dello 0,16 per cento e la decorrenza è stabilita dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1990.

4. Dal medesimo periodo di paga di cui al comma 3 è abrogato il contributo previsto dall'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, a favore del disciolto Ente nazionale assistenza orfani di lavoratori italiani (*ex-ENAOLI*).

ART. 4.

(Indennità mensile).

1. Ai giovani di cui all'articolo 2, compete un'indennità mensile lorda pari a 550 mila lire, rivalutata annualmente in misura pari alla variazione media dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei dodici mesi precedenti.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene erogata in presenza delle attività di cui agli articoli 6 e 7 per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai ventiquattro mesi nel triennio.

3. L'indennità è erogata dall'INPS, nelle modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Liste di disponibilità).

1. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego compilano le liste dei giovani di cui all'articolo 2, ricevendone la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle attività, servizi e lavori di cui alla lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo 2.

ART. 6.

(Attività di studio, formazione professionale e inserimento lavorativo).

1. Le autorità scolastiche territorialmente competenti, di intesa con le regioni e gli enti locali, provvedono ad organizzare corsi di recupero della scuola dell'obbligo e di aggiornamento professionale post-diploma per i giovani disoccupati iscritti nelle liste di cui all'articolo 5. Detti corsi vengono differenziati in ragione dell'età e del livello di scolarizzazione già acquisito, nonché con particolare riferimento alle esigenze di inserimento culturale e sociale dei giovani immigrati di cui all'articolo 2, comma 2. A tal fine possono essere costituiti in via sperimentale, dalle regioni e dagli enti locali, centri di orientamento e di sostegno dei giovani disoccupati nei loro percorsi di formazione e lavorativi, attraverso la definizione di competenze professionali specifiche da attivare, con la collaborazione dei sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle strutture scolastiche e presso le commissioni regionali per l'impiego.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti in materia di formazione professionale, promuovono convenzioni tra i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le imprese, incluse le società cooperative, i consorzi di imprese e gli enti pubblici economici, volte alla realizzazione di programmi e di corsi di formazione, riqualificazione e orientamento professionale, di durata almeno semestrale e di non meno di venti ore settimanali, finalizzati all'inserimento nel lavoro dei giovani disoccupati di cui all'articolo 2. Le regioni rilasciano specifica attestazione della frequenza a tali corsi e del profitto conseguito.

3. I programmi e i corsi di cui al comma 2 devono essere prioritariamente rivolti a percorsi formativi collegati:

a) all'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme di organizzazione del lavoro:

b) ad interventi integrati nel territorio per la salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

c) ad interventi per la prevenzione, la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

d) ad interventi di riabilitazione e di formazione culturale e professionale, in particolare, per i lavoratori handicappati e per gli immigrati.

4. I datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato, entro l'anno successivo, giovani forniti di attestati di partecipazione ai programmi e ai corsi di cui al comma 2, sono tenuti per i primi dodici mesi al versamento di contributi in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

ART. 7.

(Attività di servizio e lavori di utilità collettiva).

1. Le regioni e gli enti locali stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali e con le associazioni di volontariato, o anche con persone fisiche, al fine di utilizzare, anche in forma cooperativa, i giovani di cui all'articolo 2, per la erogazione di servizi alla persona (anche per quanto riguarda il tempo libero) in particolare all'infanzia, all'adolescenza ed agli anziani, nonché riabilitazione e recupero a vantaggio di malati, tossicodipendenti e portatori di *handicap*, di durata almeno semestrale e di non oltre venti ore settimanali.

2. I giovani di cui all'articolo 2 possono essere impiegati, per un periodo non inferiore a sei mesi e per non oltre venti ore settimanali, nell'attuazione di programmi straordinari di utilità collettiva, locali, regionali o interregionali, inclusi quelli previsti dal piano triennale 1988-1990 per il Mezzogiorno, riguardanti in

particolare aree urbane, sistemi territoriali, adeguamento della rete idrica e dei trasporti, valorizzazione del patrimonio culturale, salvaguardia dell'ambiente. A tal fine, le regioni e gli enti locali stipulano convenzioni con imprese, incluse le società cooperative, consorzi di imprese ed enti pubblici economici.

3. Ai giovani che vengono utilizzati nei servizi e nei programmi di cui ai commi 1 e 2, compete una maggiorazione dell'indennità prevista dall'articolo 4 pari a un quinto del suo ammontare, rapportata al periodo di servizio o di lavoro effettivamente prestato. Viene inoltre rilasciata dalle regioni interessate una attestazione dell'attività compiuta.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, autorizza con propri decreti l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 e al presente articolo, previa valutazione dei progetti. A tal fine i suddetti Ministri si avvalgono del parere motivato delle commissioni regionali per l'impiego (CRI) competenti per territorio.

ART. 8.

(Condizione di accesso al reddito minimo garantito).

1. I criteri di compilazione delle liste previste dall'articolo 5 sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, sentita la Commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri dovranno tenere conto del rapporto percentuale delle donne iscritte nella prima classe delle liste del collocamento della circoscrizione interessata, in quanto disponibili.

2. La frequenza dei corsi di recupero della scuola dell'obbligo, la partecipazione ai programmi e ai corsi di formazione, l'impiego dei servizi differenziati alla persona e quello nei programmi straordinari di utilità collettiva, rispettiva-

mente previsti dagli articoli 6 e 7, non danno diritto, qualora le relative attività vengano svolte contemporaneamente, al cumulo dell'indennità per il medesimo periodo, ferma restando l'eventuale maggiorazione di cui al comma 3 dell'articolo 7.

3. Il rifiuto, senza giustificato motivo, di partecipare alle attività di cui al comma 2, o la successiva irregolare partecipazione, danno luogo all'esclusione definitiva dal diritto di ottenere i benefici della presente legge e dalla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4.

ART. 9.

(Tutela previdenziale e sociale dei soggetti beneficiari).

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7 non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Ai giovani che lo svolgono si applicano tuttavia le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché quelle per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia e la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche e integrazioni. Hanno altresì diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni vigenti, con l'eventuale accredito dei contributi figurativi collegati alla sua corresponsione.

2. Qualora i giovani di cui all'articolo 2 siano impiegati in un rapporto di lavoro a tempo parziale rientrante nei limiti di orario di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o in un rapporto di lavoro a tempo determinato rientrante nei limiti di durata di cui all'articolo 23, comma 4 della stessa legge, e finché permanga il suddetto rapporto di lavoro, l'indennità prevista dall'articolo 4, nonché la maggiorazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della presente legge, non vengono corrisposte per la parte corrispondente all'importo di quanto percepito in dipendenza del rapporto di lavoro. L'inizio di questi rapporti deve essere immediatamente comu-

nicato dall'interessato alla commissione circoscrizionale competente. La cessazione dei citati rapporti di lavoro produce effetto in relazione alla presente legge dalla data della sua comunicazione alla commissione circoscrizionale medesima.

ART. 10.

(Minore deducibilità in sede IRPEF).

1. Ai fini dell'IRPEF, la minore imposta, conseguente alla riduzione del reddito imponibile derivante dalla deduzione degli oneri di cui all'articolo 10, lettere *c)*, *e)*, *f)* ed *m)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non può eccedere quella derivante dall'applicazione a tali oneri dell'aliquota del 26 per cento.

2. La norma di cui al comma 1 si applica con riferimento ai redditi prodotti dal 1990.

ART. 11.

(Contributo obbligatorio per l'assicurazione contro la disoccupazione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è posto a carico delle amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, un contributo obbligatorio per l'assicurazione contro la disoccupazione gestita dall'INPS pari all'1,61 per cento della retribuzione del proprio personale dipendente.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992 il gettito del contributo affluisce presso il Fondo di cui all'articolo 3.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede:

a) quanto a lire 800, 546 e 536 miliardi, rispettivamente per gli anni 1990,

1991 e 1992, mediante la corrispondente riduzione negli importi iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando l'accantonamento « Norme in materia di trattamento di disoccupazione »;

b) quanto a lire 300, 800 e 800 miliardi rispettivamente per gli anni 1990, 1991 e 1992, mediante la corrispondente riduzione degli importi iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando l'accantonamento « Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno »;

c) quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 mediante la corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a fronte dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 23, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relative proiezioni;

d) quanto a lire 400, 420 e 440 miliardi per ognuno degli anni 1990, 1991 e 1992 mediante la corrispondente riduzione, nella misura del 5 per cento degli importi iscritti nei capitoli delle rubriche di parte corrente 4, 5, 8 e 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli anni 1990 e seguenti;

e) quanto a lire 600 e 640 miliardi, rispettivamente per gli anni 1991 e 1992, attraverso il maggiore gettito IRPEF derivante dalla norma di cui all'articolo 10 della presente legge.